



## IVA

### **La contabilizzazione dei vigneti**

di Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

### **Aspetti fiscali nella valutazione d'azienda**

[Scopri di più](#)

Nonostante l'introduzione, nel lontano **2004**, delle c.d. **società agricole**, con l'evidente fine di incentivare l'utilizzo di forme societarie maggiormente strutturate rispetto alle "classiche" società semplici, ad oggi, il **settore primario** è ancora **privato**, a differenza di quanto previsto dagli Ias, di un **Principio contabile nazionale** guida, con la **conseguenza** che, spesso, gli operatori si trovano a dover **interpretare** le **norme** per addivenire a una **corretta contabilizzazione degli elementi** che costituiscono l'**impresa agricola**.

E a questo, deve aggiungersi che spesso si è in presenza di **investimenti rilevanti**; basti pensare agli **acquisti di vigneti** in zone di particolare pregio.

Ecco che, allora, una **prima domanda** che bisogna porsi, è se l'**acquisto** sia, in ragione di quanto previsto a livello generale dal **D.L. 223/2006**, interamente **non ammortizzabile** oppure, se sia possibile **scindere l'investimento**.

L'impossibilità di far concorrere il terreno alla produzione del reddito deriva dalla circostanza che l'azionamento del processo di **ammortamento** richiede la compresenza di **2 fattori**: da un lato, la **partecipazione effettiva** del bene al **processo produttivo** e, dall'altro, un reale **depauperamento economico** dello stesso; fatti specie quest'ultima che, per quanto riguarda i terreni si **verifica solamente in circostanze delimitate, quali i terreni delle stazioni di servizio o ancora, le cave**.

Infatti, a bene vedere, l'**acquisto di un vigneto** si caratterizza per la compresenza di **2 elementi**: da un lato, vi è il **terreno** che, come detto, **non si può considerare ammortizzabile**, il **vigneto** che, come affermato dall'Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 27/E/2003](#), è qualificabile quale **impianto**.

Ricondotto il **vigneto tra gli impianti** sorge un problema derivante dalla circostanza che il **D.M. 31.12.1988** con cui vengono determinati i **coefficienti di ammortamento dei vari beni** non contempla la **casistica dei vigneti** (ma del resto nemmeno di altre piante pluriennali).



Per costruire un **corretto piano di ammortamento**, è necessario avere a mente il **concetto stesso di ammortamento**, con la conseguenza che, per i **primi 2/3 anni**, si ritiene che non si dovrà procedere in quanto il **vigneto non è produttivo**.

**Decorso** questo primo periodo in media il costo dell'impianto viene fatto concorrere in un **periodo compreso** tra i **15 e i 20 anni**.

Tuttavia, il vigneto si compone di vari elementi quali le **barbatelle**, i **pali**, i **fili**, i **tubi** per l'**irrigazione**, nonché le **reti antigrandine** e, allora, bisogna interrogarsi sul **corretto trattamento** da riservare ai costi che l'azienda sostiene nel caso debba **intervenire** sugli stessi con una **sostituzione**.

In particolare, le problematiche interpretative si possono manifestare quando la **sostituzione avviene in corso di ammortamento del vigneto**; infatti, differente sarà il comportamento contabile da tenere a seconda che l'intervento si consideri di **natura ordinaria o straordinaria**.

A tal fine, torna utile quanto affermato dall'**Oic 16** che, in tema di **manutenzione ordinaria e straordinaria**, richiama il concetto di "*rinnovo*", che sembra estendibile anche alla **fattispecie del vigneto**. La sostituzione di alcune componenti dell'investimento iniziale è compatibile con l'intento di "*mantenerne l'integrità*" e, quindi, risulta corretto **gestire tali interventi come manutenzione ordinaria** da spesare a Conto economico.

Se, al contrario, l'intervento di manutenzione/sostituzione, si dovesse classificare quale **evento straordinario con conseguente sostituzione massiva di barbatelle e/o filari**, la **corretta procedura contabile** prevede lo **stralcio del valore contabile residuo** dell'investimento originario e la successiva **capitalizzazione dei costi sostenuti per la sostituzione**.

Ma gli interventi sui vigneti possono derivare anche da **intenti migliorativi** sugli stessi, si pensi alla predisposizione di **barriere protettive dagli ungulati o altri animali**; in tali casi, si ritiene, in ragione della *ratio* sottesa all'intervento, di **capitalizzare** i costi a incremento dell'investimento "vigneto" **originariamente effettuato**.

Come noto il settore primario, in ragione del ruolo che svolge all'interno della società, gode di un **supporto che si traduce**, tra gli altri, nell'erogazione di **contributi**, nel nostro caso, a parziale copertura dei costi sostenuti per la ristrutturazione dei vigneti. Tali contributi sono da trattare quali contributi **in conto impianti** e, quindi, devono essere alternativamente **contabilizzati** o a **diretta riduzione dei costi** dell'investimento, oppure **riscontati a Conto economico** proporzionalmente alle **quote di ammortamento**, con l'accortezza, come poc'anzi evidenziato, di conteggiare il **periodo necessario, affinché l'investimento possa considerarsi "entrato in funzione"**.